



PNRR M1C3

Misura 2 "Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale" Investimento 2.2: "Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale"

UNITÀ DI MISSIONE PNRR SELEZIONE DI QUESITI EVASI DAL MINISTERO DELLA CULTURA N. 2

13 - 13.06.2023 – A chi può essere chiesta assistenza in caso di problemi con il caricamento di dati sulla piattaforma ReGiS?

Per le questioni relative a ReGiS i Soggetti attuatori possono fare riferimento all'Unità di Missione ed in particolare al dott. Lorenzo Barrasso Mazza (lorenzo.barrassomazza@cultura.gov.it - 06 6723 2478), salvo che si tratti di problemi di natura prettamente tecnica, per la soluzione dei quali occorre aprire un ticket all'interno della piattaforma.

14 - 14.06.2023 - L'Avviso pubblico regionale indica di inserire nei *contratti stipulati per l'esecuzione* dell'intervento ammesso a finanziamento clausole che garantiscano il rispetto del principio di non arrecare danno significativo mediante l'uso di un elenco di esclusioni (v. art. 4, comma 10, lett. f del format di Avviso pubblico); nel Vademecum per i beneficiari (Cap. III) si raccomanda di riportare nel *contratto di affidamento lavori* la specifica clausola attinente il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo". Si chiede se anche nel *contratto da sottoscrivere con i professionisti* debba essere inserita tale *clausola relativa al DNSH* ed eventualmente quale sia il contenuto specifico da inserire in detta clausola.

Sebbene nella gran parte dei casi la manualistica regionale (cap. III del <u>format di vademecum</u>) faccia riferimento al solo *"contratto di affidamento dei lavori"*, l'impegno che il beneficiario dichiara di assumersi ai sensi dell'art. **4**, comma **10**, lett. **f**) del <u>format di Avviso pubblico</u> riguarda *"tutti i contratti* stipulati per l'esecuzione dell'intervento ammesso a finanziamento", tra i quali rientra anche il contratto con il professionista incaricato dal beneficiario.

Nel contratto in parola andranno pertanto inserite "clausole che garantiscano il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale"¹.

Si ritiene inoltre consigliabile l'inserimento nel contratto del riferimento all'osservanza della Guida operativa DNSH nella versione più aggiornata nonché delle prescrizioni man mano fornite dal Soggetto Attuatore.

15 - 19.06.2023 - Un beneficiario vorrebbe procedere ad una **locazione** del bene oggetto d'intervento al termine dei lavori ma entro i 5 anni previsti dall'avviso e dall'atto d'obblighi.

L'art. 3, sesto paragrafo, lett. b) dell'atto d'obblighi sottoscritto dal beneficiario (conforme sul punto al format di atto d'obblighi) sembra non escluderne l'autorizzabilità.

L'art. **5**, comma **3**, del <u>format di Avviso pubblico</u> dispone che "La destinazione d'uso, così come il titolo di proprietà, possesso o detenzione, va mantenuta per almeno 5 anni successivi alla conclusione amministrativa e contabile

_

¹ Alla luce delle osservazioni in passato formulate dalla Commissione Europea (su cui vedasi la nota UDM 3 agosto 2022, n. 25400) si consiglia, qualora il Soggetto attuatore intenda richiedere al beneficiario l'inserimento nel contratto della citata "lista di esclusione", di fare riferimento alla versione completa delle note a piè di pagina presenti all'interno dell'Allegato riveduto della Decisione di Esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (c.d. CID), di seguito riportata.

[&]quot;i) attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (ad eccezione dei progetti previsti nell'ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01); ii) attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione); iii) attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori (l'esclusione non si applica alle azioni previste nell'ambito dalla presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto); iv) attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente."





dell'operazione finanziata, mantenendo i vincoli di destinazione per analoga durata.

Tale previsione, contenuta anche nell'Avviso pubblico regionale, esclude in radice la possibilità di avallare la richiesta del beneficiario "di procedere ad una locazione del bene oggetto d'intervento al termine dei lavori ma entro i 5 anni previsti dall'avviso e dall'atto d'obblighi".

Peraltro, l'art. **3**, sesto paragrafo, lett. *b*) del format di atto d'obblighi, trova la sua interpretazione nella nota dell'Unità di Missione 21 marzo 2023, n. 10432, chiaramente ispirata dalla necessità di scongiurare operazioni speculative.

Per quel che rileva, si evidenzia che la predetta nota chiarisce, tra le altre cose, che l'impegno di cui al suddetto articolo 3, sesto paragrafo, lett. b) "si colloca in una fase anteriore alla conclusione amministrativa e contabile dell'intervento finanziato [...]" e pertanto non trova applicazione nel caso di specie.

16 - 29.06.2023 - Si chiede se fra i documenti giustificativi di spesa possano rientrare anche le **ricevute per prestazione occasionale**, relative per esempio ad una prestazione professionale. Il Vademecum regionale indica tra la documentazione da allegare alle domande di pagamento le "fatture", senza menzionare altresì i documenti fiscali equivalenti.

Le ricevute per prestazione occasionale devono ritenersi validi documenti giustificativi di spesa.

L'art. 7, comma 1 dell'Avviso regionale (così come l'analoga disposizione del <u>format di Avviso pubblico</u>) prevede che "Ai fini dell'erogazione del finanziamento sono da considerarsi ammissibili, purché finalizzate all'attuazione degli interventi di cui all'art. 5, tutte le spese sostenute in osservanza della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia".

Il richiamo citato è da ritenersi inclusivo anche del Dpr. 5 febbraio **2018**, n. **22** (Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE).

Il comma **2** dell'art. **2** ("principi generali") del decreto in parola prevede, tra l'altro, che l'ammissibilità della spesa richiede che la stessa sia "effettivamente sostenuta dal beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente [...]"

17 – 05.07.2023 - In caso di spese fatturate da società con rapporti di controllo o collegamento, come definiti dall'art. 2359 C.C., o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza, qualora sia possibile la quantificazione percentuale del collegamento o controllo (per es. numero azioni detenute da visura camerale), e questa sia inferiore al 100%, è ammissibile la spesa solo per la quota non affetta da **conflitto di interessi**? A titolo esemplificativo, se le quote della società fornitrice sono detenute al 50% dal beneficiario, la spesa per le relative prestazioni può essere considerata ammissibile per il 50%?

Come indicato nel <u>format di Vademecum</u> (par. $\bf 3$, lett. g ed all. $\bf 14$), in caso di conflitto di interessi anche potenziale il beneficiario ha due alternative:

- a) intervenire immediatamente per porre rimedio alla situazione di conflitto;
- b) giustificare opportunamente l'adeguatezza del contratto/incarico confliggente (ad es. miglior rapporto qualità/prezzo in un confronto tra preventivi, creazione o acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica, concorrenza assente per motivi tecnici, tutela di diritti esclusivi, ecc.).

Tanto nel caso di affidamento dell'incarico ad un'impresa della quale il soggetto sia unico titolare quanto nel caso in cui questi sia titolare di una quota soltanto, la valutazione della Regione non muta, trattandosi comunque di verificare la consistenza della situazione di conflitto in rapporto a quantità e qualità della giustificazione fornita dal beneficiario.

18 - 05.07.2023 – Con riguardo alla **procedura di erogazione** si chiede se per la liquidazione del contributo occorra attendere la validazione della rendicontazione da parte del MIC e del MEF.

Nel rispetto dei limiti e delle procedure dettagliate nell'Avviso pubblico di propria competenza la Regione/Provincia autonoma può erogare anticipatamente parte del contributo ai beneficiari che ne facciano richiesta.

Per le successive erogazioni si procederà a rimborso.

Pertanto la Regione/Provincia autonoma dovrà, previa effettuazione dei controlli di propria competenza, sostenere le spese e poi rendicontarle al MiC per il successivo rimborso delle spese sostenute.

19 - 05.07.2023 - Un soggetto, già beneficiario di un primo contributo, si trova nella condizione di diventare beneficiario di un ulteriore contributo a seguito di accettazione di eredità. Si chiede se la fattispecie in questione possa configurare una violazione dell'art. 4 co. 7 dell'Avviso, che prevedeva " Ciascuno soggetto richiedente può presentare una sola domanda di finanziamento per un solo bene oggetto di intervento. In caso di presentazione di più domande, sarà istruita solo ed esclusivamente la prima domanda pervenuta in ordine temporale, e saranno, invece, considerate non esaminabili le domande eventualmente pervenute successivamente alla prima."

L'art. **4**, comma **7**, dell'Avviso pubblico citato (riproduttivo dell'analoga disposizione contenuta nel <u>format di Avviso pubblico</u> condiviso), si limita a stabilire che il soggetto che abbia proposto una prima domanda non può presentare una seconda richiesta di finanziamento per realizzare un ulteriore intervento avente ad oggetto un bene diverso.

Pertanto, in caso di acquisto mortis causa della proprietà di un altro bene per il quale è stato concesso il finanziamento,





il soggetto in parola non dovrà rinunciare ad alcuno dei due finanziamenti.

Ad ogni modo si ricorda che la modifica soggettiva necessita sempre di una preventiva autorizzazione da parte della Regione / Provincia Autonoma, la quale, prima di procedere con la sottoscrizione dell'atto d'obblighi, dovrà verificare che il soggetto sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'Avviso pubblico (e comunque prescritti ex lege) sia per la partecipazione alla procedura di selezione sia per la fase di esecuzione.